



MM 18-11 concernente l'adozione da parte del Consiglio comunale di una convenzione con la Fondazione Tusculum di Arogno a valere quale contributo agli investimenti quantificato in CHF 250'000.- e conseguente diritto per i cittadini di Riva San Vitale a essere ammessi in tutte le strutture gestite della Fondazione mediante iscrizione in una lista d'attesa prioritaria

Onorando
Consiglio comunale

Riva San Vitale

Riva San Vitale, 23 novembre 2011

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signori Consiglieri comunali,

mediante il presente messaggio il Municipio vi propone un investimento di CHF 250'000.- per la sottoscrizione di una convenzione quale partecipazione a sostegno degli investimenti promossi su iniziativa della Fondazione Tusculum, in particolare, a sostegno della nuova edificazione della casa "Domus Hyperion" ad Arogno e il relativo collegamento all'Istituto Tusculum, già esistente, di proprietà dell'omonima Fondazione, per poter così creare tutte le sinergie possibili tra le due strutture.

Premessa

La casa per anziani Tusculum di Arogno iniziò la sua attività nell'autunno del 1982, accogliendo 18 anziani, la maggior parte dei quali domiciliati ad Arogno. L'insediamento avvenne in un edificio, in precedenza di proprietà privata, ma già predisposto per l'accoglienza di persone invalide in carrozzella, poiché la stessa proprietaria aveva dato una finalità sociale alla sua dimora ospitando, per brevi periodi di vacanza, paraplegici provenienti da fuori Cantone.

Alla morte della proprietaria, per iniziativa di alcuni cittadini della regione della Val Mara, fu costituita la Fondazione Tusculum avente quale scopo la gestione della casa a favore di persone anziane bisognose di cura e di assistenza.

Nei primi anni di gestione in proprio, la Fondazione realizzò diversi interventi di risanamento e ampliamento dello stabile e dal 1° gennaio 1994 la struttura è formalmente riconosciuta ai fini della legge anziani quale casa medicalizzata per i Comuni di Arogno, Rovio, Maroggia e Melano.

Un primo intervento di sistemazione rilevante si è concluso nel 1999, mediante la realizzazione di ampi spazi comuni (soggiorno - sala multiuso destinata prevalentemente alle attività d'animazione - sala medica - ecc.), di 10 camere singole con relativi servizi e doccia, un bagno medicalizzato, la nuova infermeria, gli spazi amministrativi e la sistemazione del giardino.



La nuova struttura

Con lettera del 9 agosto 2007, la Fondazione ha informato l'Autorità cantonale circa l'intenzione di procedere alla realizzazione di una nuova struttura sui sedimi posti di fronte all'attuale Istituto.

Vi è infatti la volontà di migliorare e sfruttare al massimo le sinergie strutturali e organizzative, in modo che la struttura possa assicurare una capacità d'accoglienza a disposizione del territorio di competenza per complessivi 72 posti letto. L'elemento caratterizzante è dato anche dalla creazione di 4 unità da 8 posti letto ciascuna destinati ad accogliere ospiti affetti da malattie cognitive (Alzheimer e Parkinson), oltre a 4 posti letto destinati a soggiorni temporanei/Centro notturno per affetti del morbo d'Alzheimer.

Nella nuova struttura, troveranno pure posto i servizi di fisioterapia, ergoterapia e pedicure curativa, aperti anche alla popolazione della zona.

Compatibilità con la pianificazione settoriale

L'iniziativa presentata è in sintonia con la pianificazione settoriale cantonale aggiornata al 2010.

Infatti, secondo la stima della domanda di posti letto negli istituti per anziani per il decennio appena iniziato, basata sulle previsioni demografiche per il Ticino elaborate dal Centro di competenza del Servizio cantonale di ricerca e d'informazione statistica del Canton Vaud (SCRIS) in collaborazione con l'Ufficio cantonale di statistica (USTAT), nel comprensorio del Basso Ceresio / Lugano vi è una lacuna di posti letto.

Tale lacuna è destinata ad acuirsi negli anni successivi.

L'iniziativa è inoltre conforme alla pianificazione settoriale anche in merito a tre indirizzi complementari:

- o la differenziazione dell'offerta per rapporto all'evoluzione dei bisogni: geriatria, deficit cognitivi, casi complessi, soggiorni temporanei;
- o il mantenimento, per quanto possibile, dell'offerta di prossimità, come elemento di una rete di servizi strutturata con orientamento all'utente;
- o la continuità dei servizi strutturali in rete, già sperimentati con la gestione della casa anziani "Luigi Rossi" (lavanderia, cucina ed amministrazione centralizzati), che manterranno i costi fissi di gestione a un livello economicamente supportabile.



Il progetto

Il nuovo progetto, denominato "Domus Hyperion", prevede in particolare :

- ✓ un collegamento strutturale sotterraneo con l'edificio attuale ricavato sotto la strada cantonale Arogno / Pugerna; tale realizzazione è l'asse portante del sistema di sinergie tra le due strutture e consentirà, notevoli benefici sul piano dell'organizzazione del lavoro, con ricadute importanti sul piano dell'efficienza e dell'efficacia delle prestazioni;
- ✓ un collegamento verticale centrale assicurato da un ascensore / un monta letti / le rampe delle scale ed alcuni spazi tecnici, in modo da creare un'isola centrale ad ogni singolo piano; tale impostazione permetterà di evitare la realizzazione di lunghi corridoi con un duplice beneficio: per gli ospiti, i quali avranno una visione più contenuta e protetta degli spazi vitali e per il personale che eviterà lunghi percorsi avendo le dotazioni e il materiale di supporto collocato negli spazi creati in quest'isola;
- ✓ la nuova cucina, la dispensa e le celle frigorifere;
- ✓ il bar / caffetteria, la sala multiuso con possibilità divisorie mobili;
- ✓ uno spazio parrucchiera / pedicure curativa (aperta all'esterno);
- ✓ uno spazio destinato al servizio di fisioterapia (aperto all'esterno);
- ✓ quattro camere singole con servizio e doccia, nonché uno spazio soggiorno / sala da pranzo per permanenze temporanee / centro notturno;
- ✓ un percorso protetto (giardino Alzheimer), specificamente strutturato, con spazi che prevedono: esercizi motori (tipo percorso vita), piante aromatiche (orto terapia), animali da cortile e cani per la PET Therapy;
- ✓ ad ogni piano è prevista una sala d'animazione, una sala destinata al servizio delle cure, un bagno terapeutico, nonché una camera singola destinata agli ospiti specialmente agitati, utilizzabile anche come camera-siesta e collocata a fianco delle infermerie dei piani, pertanto più facilmente monitorabile per ogni evenienza e bisogno dell'ospite.

I costi

A titolo meramente informativo e per dare un elemento di giudizio circa le intenzioni della Fondazione nel perseguire i suoi scopi, è possibile indicare che il preventivo dei costi si fissa in ca. CHF 14'416'000.-, così ripartiti:



Descrizione dell'intervento	Importi in CHF senza IVA	IVA (8%)	Totali in CHF
1 Acquisto terreno	1'180'000.00		1'180'000.00
2 Edificio	7'165'867.10	573'269.37	7'739'136.47
3 Minergie	1'516'642.20	121'331.38	1'637'973.58
4 Attrezzature d'esercizio	325'272.07	26'021.77	351'293.84
5 Lavori esterni	434'927.00	34'794.16	469'721.16
6 Costi diversi	94'500.93	7'560.07	102'061.00
7 Onorari specialisti	1'428'438.66	114'275.09	1'542'713.75
8 Arredamento	325'577.00	26'046.16	351'623.16
9 Collegamento strutture	764'330.60	61'146.45	825'477.05
10 Interventi parte esistente	200'000.00	16'000.00	216'000.00
Totale	13'435'555.56	980'444.44	14'416'000.00
Totale con IVA	14'416'000.00		

Forme di sostegno da parte dei Comuni e prestazioni spettanti ai medesimi

La Fondazione ha proposto ai Comuni della regione due diverse forme di sostegno economico ai predetti investimenti: mediante la sottoscrizione di una convenzione con la formula "Comune convenzionato" o con quella di "Comune sostenitore".

Per "Comune sostenitore", s'intende che questi provvede ad assicurare un finanziamento di CHF 250'000.- a valere quale quota sociale (importo pari alla realizzazione di un posto letto stabilito), assumendosi un onere relativo al contributo per giornate effettive di presenza dei propri cittadini domiciliati che non potrà superare i CHF 10.- al giorno. In questo caso, è riconosciuta l'iscrizione nella lista d'attesa prioritaria e il diritto al Comune di far parte del Consiglio dei Comuni con diritto di voto in ossequio agli statuti della Fondazione.

Per "Comune convenzionato" s'intende invece il riconoscimento dell'iscrizione dei propri cittadini domiciliati in lista di attesa, questo mediante l'assunzione di un onere corrispondente ad un contributo massimo di CHF 15.- per giornate effettive di presenza di cittadini domiciliati. Anche questi Comuni possono partecipare al Consiglio dei Comuni, tuttavia senza diritto di voto.

Tenuto conto degli aspetti economici, di frequenza media, si è ritenuto giustificato proporre l'opzione "Comune sostenitore".

Da notare inoltre, che la convenzione in esame sostituisce quella proposta con messaggio 12-03 del 23 ottobre 2003, in vigore dal 1. luglio 2003 al 30 giugno 2011, la quale garantiva anch'essa l'iscrizione degli anziani di Riva San Vitale in lista d'attesa prioritaria, dietro il versamento di un contributo unico di CHF 50'000.- a favore della Fondazione Tusculum.



Ricadute sul territorio di competenza dei Comuni sostenitori

Ampliamento – investimento progetto "Domus Hyperion"

Nel rispetto delle disposizioni della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb), la cui verifica è demandata all'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti del Dipartimento del territorio, la Fondazione s'impegna a considerare le imprese e i fornitori che hanno il proprio domicilio fiscale nei Comuni sostenitori, con un fattore di ponderazione preferenziale nei limiti previsti dalle disposizioni citate.

Effettivo del personale

La realizzazione della nuova struttura comporta la parziale implementazione della dotazione di personale curante e alberghiero. Non seguiranno questo *trend* il servizio amministrativo, le funzioni di medico responsabile (Direttore Sanitario) e responsabile delle cure, il personale impiegato nel servizio lavanderia. Si verranno a creare così circa 40 nuovi posti di lavoro a tempo pieno.

In ossequio alle convenzioni siglate con i Comuni sostenitori, i bandi di concorso per questi impieghi considereranno prioritariamente i candidati di nazionalità Svizzera o domiciliati in questi Comuni e, solo in assenza di tali candidature, quelli provenienti da altri Comuni (convenzionati e non convenzionati) o eventualmente frontalieri.

È evidente che questa prassi dovrebbe avere, nel tempo, una ricaduta anche sui Comuni della regione che partecipano e sostengono questa iniziativa.

Possibili sinergie future

Il Municipio, anche a seguito di un incontro con i responsabili della Fondazione Tusculum tenutosi lo scorso 22 settembre, ha recentemente manifestato la propria preoccupazione per un'eventuale chiusura della Casa Anziani Luigi Rossi di Capolago, gestita dalla medesima Fondazione e per la conseguente perdita di circa quaranta posti letto nelle immediate vicinanze del Comune.

Si è ben coscienti, a tale proposito, che una simile eventualità non si presenterà nel breve periodo, tuttavia si è altrettanto consapevoli, senza voler anticipare decisioni che spettano ad altri, che il rispetto di standard sempre più elevati posti dall'Autorità cantonale e federale in tale settore, vista la vetustà dello stabile di Capolago, potrebbe implicare la ricerca di soluzioni alternative.



Nel caso tale scenario dovesse concretizzarsi, si ribadisce la piena disponibilità del Comune a valutare, unitamente al Cantone e ad altri promotori, quali ad esempio la Fondazione Tusculum, una soluzione condivisa che consenta l'insediamento di una nuova struttura a Riva San Vitale, vista pure la disponibilità di fondi di proprietà comunale idonei allo scopo, quali quelli siti in zona Mulinello in corrispondenza delle infrastrutture del Centro sportivo comunale (che verrebbero comunque mantenute) e del complesso della Scuola media.

Nell'ottica di un eventuale affidamento, da parte del Cantone, alla Fondazione Tusculum del mandato per realizzare una nuova casa anziani, sarà comunque fondamentale evitare un superamento di spesa nell'edificazione della Domus Hyperion. Sarà quindi preciso compito del delegato del Comune negli organi della Fondazione, sorvegliare al fine di evitare una lievitazione della spesa, comportante un superamento del parametro di riferimento dato dal "costo medio cantonale per letto".

Conclusioni

I lavori di nuova edificazione del progetto "Domus Hyperion" e l'adeguamento strutturale presso l'istituto per anziani Casa Tusculum di Arogno, sono in sintonia con la pianificazione settoriale cantonale.

Essi permettono di differenziare l'offerta per rapporto all'evoluzione dei bisogni, il mantenimento dell'offerta di prossimità e l'adeguamento delle condizioni di sicurezza.

Inoltre, guardando al futuro, la soluzione prescelta risulta essere aperta ai nuovi scenari che si dovessero presentare in caso di chiusura della casa Luigi Rossi di Capolago, grazie alla disponibilità dei sedimi offerti gratuitamente dal Comune, il quale potrebbe concretizzare un'operazione di ampio respiro e di grande beneficio per la propria Popolazione e la propria realtà, quale la costruzione di una casa anziani a Riva San Vitale.

Per questi motivi, si invita il Consiglio comunale ad approvare la presente richiesta di sottoscrizione della convenzione in qualità di Comune sostenitore.

Ringraziandovi per l'attenzione, restiamo volentieri a vostra disposizione qualora vi occorressero ulteriori informazioni.

Ritenute le considerazioni e i dati testé esposti, il Municipio vi invita a voler



risolvere:

1. È adottata la convenzione fra il Comune di Riva San Vitale e la Fondazione Tusculum – Arogno, a valere quale contributo agli investimenti e conseguente diritto per i cittadini domiciliati a Riva San Vitale ad essere ammessi nelle relative strutture medicalizzate mediante l'iscrizione in lista d'attesa prioritaria e meglio come al testo annesso che è parte integrante del presente messaggio.
1. Tale convenzione entrerà in vigore una volta sottoscritta dalle parti e ottenuta l'approvazione del Consiglio di Stato (art. 190 cpv. 1 LOC), con effetto al 1. gennaio 2012.
2. È concesso un credito d'investimento di CHF 250'000.-, importo corrispondente alla realizzazione di un posto letto, quale sottoscrizione della quota sociale in qualità di Comune sostenitore della Fondazione Tusculum.
3. L'importo di CHF 250'000.- è allibrato alla gestione investimenti del Comune e dovrà essere utilizzato entro il 31.12.2015, pena la sua decadenza.
4. Il Municipio è incaricato dell'attuazione della presente decisione.

Con i migliori ossequi.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Fausto Medici



Il Segretario:
Giuseppe Zarlati

Avvertenza: per ulteriori informazioni, è data la possibilità di consultare la documentazione disponibile presso l'Ufficio tecnico comunale, durante gli orari di sportello o su appuntamento.

Per esame e rapporto:

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
•		•

RM. n. 470 del 22 novembre 2011

Allegati:
testo convenzione
criteri d'ammissione
statuto Fondazione

Convenzione

Contributo agli investimenti – COMUNE Sostenitore

tra la



Fondazione Tusculum
Case anziani medicalizzate - 6822 Arognò

rappresentata dal suo Presidente e dal Segretario del Consiglio di Fondazione

da una parte

e il



Comune di **Riva San Vitale**

rappresentato dal Municipio, nella persona del Sindaco e del Segretario comunali

dall'altra.

COMUNE Sostenitore **Convenzione - Contributo agli investimenti**

PREAMBOLO

Sulla base del principio di autofinanziamento per quanto attiene i nuovi investimenti a favore della realizzazione di strutture di lunga degenza e, nello specifico caso, di Case Anziani medicalizzate riconosciute dalle Istanze Cantonali; la Fondazione Tusculum (di seguito denominata "Fondazione") – previa autorizzazione della Sezione Istituti del DSS – così regola il rapporto con i Comuni chiamati, in virtù della presenza di loro domiciliati accolti quali Ospiti nelle strutture da essa gestite, a sostenere il finanziamento degli investimenti.

La presente Convenzione fa esplicito riferimento allo Statuto (Ed. 2009) ed al documento "Criteri d'accoglienza in Istituto" (Ed. 2011 e s.s.) che vengono allegati alla presente.

La presente Convenzione ha una validità di 25 anni ed entra in vigore il 01.01.2012 (scadenza il 31.12.2037). Essa è rinnovabile alle condizioni espresse dalla Statuto (Ed. 2009 s.s.) ed in conformità all'art. 4 cpv 2.

Resta inteso che, qualora il Comune di Riva San Vitale decidesse una qualsiasi forma aggregativa costituendo una nuova realtà Comunale, la presente convenzione non si estende a tutta la nuova realtà ma unicamente al "quartiere di Riva San Vitale".

COMUNE Sostenitore

Art. 1 Lo statuto di sostenitore si acquisisce con la sottoscrizione della presente convenzione e versando la quota sociale di **CHF 250'000.00** (una tantum per tutta la durata della convenzione).

Con l'ammissione del Comune quale sostenitore e dopo il versamento da parte di quest'ultimo dell'intera quota o del conguaglio, la Fondazione è tenuta a:

- versare l'intera quota sociale a deduzione del debito ipotecario contratto;
- iscrivere i cittadini domiciliati, del Comune sostenitore che si annunciano per un ricovero, nelle strutture da essa gestite in lista d'attesa prioritaria, riservata l'urgenza d'accoglienza di altri iscritti, sulla base delle direttive interne che definiscono l'idoneità all'ammissione (cfr. documento : "Criteri d'ammissione in Istituto" - Edizione 2011 e s.s.);
- riconoscere il diritto al Comune sostenitore di sedere nel Consiglio dei COMUNI, esercitando le prerogative proprie, fissate all'art. 9 dello Statuto (edizione 2009).

Art. 2 Il Comune sostenitore, dal canto suo, riconosce il diritto alla Fondazione di fatturare con effetto 01.01.2012, un contributo per giornate effettive di presenza, fino ad un massimo di **CHF 10.00** per tutta la durata della presente convenzione.

Nella fattura, emessa trimestralmente, saranno indicati :
Cognome e Nome dell'Ospite / N° AVS / e giorni di presenza In Istituto.

Art. 3 È compito del Consiglio di Fondazione fissare, di regola una volta all'anno, l'ammontare del contributo giornaliero da fatturare ai Comuni sostenitori. Esso dovrà essere integralmente computato sul conto Investimenti. Nell'esercitare questo compito andranno sempre considerati i tassi ipotecari e gli ammortamenti eseguiti.

Su richiesta dell'Ente Sussidiante (DSS) o in presenza di significative variazioni dei tassi ipotecari applicati, il Consiglio di Fondazione potrà procedere a ridefinire il contributo giornaliero a scadenza diversa.

Art. 4 È riservata alla Fondazione l'espletazione di tutte le pratiche legali per l'incasso delle rette, comprensive della partecipazione agli Investimenti.

Il Comune sostenitore, per il tramite del Municipio, s'impegna verso la Fondazione Tusculum alla copertura totale dell'importo dovuto ai sensi degli art. 2 e 3 della presente convenzione.

In caso di divergenze finanziarie o di interpretazione dei disposti della presente convenzione le parti faranno capo al Dipartimento della Sanità e Socialità - Sezione del sostegno a enti e attività sociali / Bellinzona.

Convenzione

Le parti :

la **Fondazione TUSCULUM** - Arogno, (di seguito la Fondazione)

ed il Comune di **Riva San Vitale** (di seguito il Comune)

Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Fondazione riconosce al Comune lo statuto di **Comune sostenitore**.

Le parti s'impegnano **con effetto 01.01.2012** a riconoscere l'applicabilità delle disposizioni contenute in questa Convenzione e fermo restando quelle contenute nello Statuto della Fondazione.

Il Comune aderisce al principio espresso dal preambolo della Convenzione e, pertanto, entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione presa da parte del Consiglio Comunale, il "Comune sostenitore", s'impegna :

- a versare o conguagliare la propria quota sociale al più tardi entro il consolidamento dell'ipoteca a carico della Fondazione;
- riconosce, con effetto immediato, le fatture trimestrali (contributo agli Investimenti) emesse dalla Fondazione .

La Fondazione s'impegna ad onorare le disposizioni così come espresse nella convenzione, e dà mandato alla Direzione dell'Istituto affinché vengano diligentemente ossequiati gli impegni sottoscritti.

Approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Riva San Vitale nella seduta del
con risoluzione N°

per il Comune di Riva San Vitale, il _____

il Municipio

Sindaco

Segretario Comunale

per la Fondazione TUSCULUM
Arogno, il _____

Presidente – Eva Collenberg

Segretario – Guido Casellini



Fondazione Tusculum
6822 Arogno

Criteri d'ammissione in Istituto

I criteri d'ammissione nelle strutture sanitarie gestite dalla Fondazione Tusculum - Arogno, sono così definiti :

1. Criterio oggettivo di disponibilità;
2. Criterio d'appartenenza (Comune di domicilio);
3. Criterio d'urgenza sanitaria / sociale.

Procedura d'iscrizione in lista d'attesa

1. Ad ogni cittadino domiciliato nel Canton Ticino che ne faccia richiesta viene trasmessa la documentazione per l'iscrizione in lista d'attesa.

Direzione Amministrativa

2. Le richieste inoltrate alla Direzione sono inserite in una lista per ordine di ricezione e suddivise in due categorie :

- o **Prioritaria** cittadini domiciliati nei Comuni sostenitori.
- o **Ordinaria** cittadini domiciliati nei Comuni convenzionati.

Direzione Amministrativa

Osservazioni

- Se il richiedente risulta essere cittadino domiciliato in un Comune non sostenitore o non convenzionato, la Direzione dovrà attivarsi per sottoporre, preventivamente all'accoglienza in Istituto, il parere del Comune del domicilio dell'iscritto. L'accoglienza in Istituto da parte di questi eventuali Ospiti è subordinata alla sottoscrizione della convenzione.
- Se il richiedente risultasse esser già stato Ospite dell'Istituto e per sua decisione (esclusa indicazione e prescrizione medica) ha lasciato l'Istituto per far ritorno al proprio domicilio, anche se risulta domiciliato nei Comuni sostenitori, verrà iscritto in categoria ordinaria, occupando l'ultimo posto in lista d'attesa. È comunque salvaguardata la prerogativa medica che classifichi la domanda quale prioritaria.
- Se il richiedente risultasse esser già in una struttura sanitaria di lunga degenza, anche se cittadino domiciliato nei Comuni sostenitori verrà iscritto in categoria ordinaria, occupando l'ultimo posto in lista d'attesa. Cade infatti la prerogativa medica di assistenza essendo già ricoverato in ambiente protetto e qualificato.

Procedura d'accoglienza

1. Il carattere d'urgenza sanitaria (segnalazione e classificazione del Direttore Sanitario, dei medici operanti in Istituto o dell'ospedale) **ha precedenza su ogni altro criterio**, fermo restando che, quando fosse possibile tra due casi simili prevale la richiesta d'accoglienza proveniente dai Comuni sostenitori.

Direttore Sanitario / Resp. Cure Infer.

2. In considerazione del fatto che avendo ancora un numero significativo di camere doppie ed al fine di evitare inutili spostamenti, che sono spesso mal vissuti dagli Ospiti, l'Istituto accoglierà un/una nuovo/a Ospite applicando un principio d'opportunità.

Pertanto se si libererà un posto in camera doppia, prevarrà il sesso dell'Ospite che avrà lasciato l'Istituto, se invece si sarà liberata una camera singola, varrà unicamente il criterio d'anzianità d'iscrizione in lista d'attesa.

Direzione Amministrativa / Resp. Cure Infer.

3. Prima di contattare gli iscritti in lista d'attesa (salvaguardate le priorità) verranno contattati i servizi sociali dei Comuni sostenitori ed il servizio d'aiuto domiciliare per verificare se vi siano tra gli iscritti casi che necessitano un ricovero urgente.

Direzione Amministrativa / Resp. Cure Infer.

4. Se non vi fossero segnalazioni di tipo sanitario e/o sociale verranno dapprima contattati gli iscritti cittadini domiciliati nei Comuni sostenitori, in seguito quelli dei Comuni convenzionati.

Direzione Amministrativa



STATUTO (EDIZIONE 2009)

Art.1 DENOMINAZIONE E SEDE

Sotto la denominazione "**Fondazione Tusculum**" è costituita una Fondazione ai sensi degli art. 80 e segg. CCS.

La Fondazione ha sede ad Arogno ed è iscritta a Registro di commercio.

Art. 2. SCOPO

2.1 La Fondazione ha lo scopo d'assicurare un'adeguata presa a carico degli anziani e delle persone affette da malattie cognitive, residenti ad Arogno, nei Comuni sostenitori o nei Comuni convenzionati.

2.2 Per perseguire il proprio scopo, la Fondazione ha acquistato un immobile ad Arogno che è stato destinato a casa per anziani ed a sua sede giuridica. La Fondazione può acquistare altri immobili e, in modo stabile o temporaneo, può realizzare nuove strutture, gestire e/o acquisire strutture esistenti sul territorio cantonale aventi lo stesso scopo e finalità d'intenti, in modo da svilupparsi ed ampliarsi in funzione delle necessità del territorio di riferimento (Comuni sostenitori e /o convenzionati).

2.3 La Fondazione può stipulare con i Comuni convenzioni che specifichino il diritto e le condizioni d'accoglienza in Istituto.

2.4 La Fondazione non persegue scopo di lucro.

Art.3. PATRIMONIO

3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal capitale iniziale di CHF 215'000.- (duecentoquindicimila) donato dai Fondatori e Sostenitori e destinato all'acquisto del mappale RFD n. 1202 Arogno. La sostanza immobile è dichiarata inalienabile.

3.2 Il patrimonio può essere incrementato da donazioni, lasciti, offerte, da ulteriori versamenti da parte dei Fondatori e da ogni altro possibile e lecito introito.

3.3 Il Consiglio di Fondazione è responsabile per la gestione del patrimonio.

Art. 4. SOSTENITORI

La Fondazione comprende tra i suoi sostenitori sia persone fisiche che giuridiche.

4.1 Persone fisiche

Le persone fisiche sono considerate sostenitori dal momento del versamento di CHF 5'000.- (cinquemila).

Le persone fisiche che effettuano versamenti inferiori sono considerate benemeriti.

4.2 Persone giuridiche

Enti / Istituti / Parrocchie / Aziende

Enti / Istituti / Parrocchie / Aziende sono considerati sostenitori alle medesime condizioni delle persone fisiche.

Comuni

Il Comune che intende diventare sostenitore versa un importo calcolato in base al costo pro posto letto in ossequio ai criteri approvati dall'Autorità cantonale competente (DSS) e che potrà essere adeguato nel tempo in base alle eventuali modifiche intervenute sui fattori di calcolo iniziali.

Detta partecipazione potrà essere adeguata nel tempo dal Consiglio di Fondazione a dipendenza delle decisioni dell'autorità cantonale competente (DSS).

Qualora un Comune decidesse di non adeguare la propria partecipazione, per analogia si applicano i disposti dell'art. 12 del presente statuto.

Il Comune sostenitore beneficia di condizioni d'accoglienza prioritarie.

4.3 Il Consiglio di Fondazione tiene aggiornato l'elenco dei sostenitori.

4.4 Il Consiglio di Fondazione può convocare i sostenitori per comunicazioni ed informazioni importanti relative agli scopi statutarî.

Art.5. ORGANI

Gli organi della Fondazione sono:

- Il Consiglio di Fondazione (Organo superiore della Fondazione);
- L'Ufficio di revisione (Esterno);
- Il Consiglio dei Comuni.

Art.6 IL CONSIGLIO DI FONDAZIONE (Organo superiore)

6.1 Il Consiglio di Fondazione è composto di 7 membri:

un rappresentante dello Stato del Cantone Ticino, il Presidente del Consiglio dei Comuni (vedi Art. 6.6. dello Statuto), cinque membri scelti in base all'art. 6.2. dello Statuto.

Qualora il rappresentante dello Stato del Cantone Ticino coincidesse con il Presidente del Consiglio dei Comuni, dovranno essere nominati sei membri in base all'art. 6.2. dello Statuto.

6.2 Il Consiglio di Fondazione si costituisce e si completa da solo (cooptazione).

Quali membri possono essere presi in considerazione soltanto persone che dimostrano di avere uno stretto legame con il fine della Fondazione.

6.3 I membri del Consiglio di Fondazione restano in carica per 4 anni e possono sempre essere rieletti, fino al raggiungimento del settantacinquesimo anno d'età.

La destituzione di uno dei membri del Consiglio di Fondazione è sempre possibile, purché sussistano motivi gravi, ad esempio la violazione degli impegni assunti nei confronti della Fondazione o l'incapacità ad esercitare in maniera adeguata la propria carica.

Il Consiglio di Fondazione decide sulla destituzione dei propri membri con la maggioranza assoluta (almeno quattro membri).

6.4 I membri del Consiglio di Fondazione si ripartiscono le cariche interne con la nomina di un/una Presidente, di un/una Vice Presidente e di un/una segretario/a.

Il Consiglio di Fondazione si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta la trattazione degli affari della Fondazione lo richieda, su convocazione del/della Presidente, del/della Vice Presidente, del/della Direttore amministrativo o su richiesta di almeno quattro membri.

Il quorum per le decisioni è dato quando è presente la maggioranza dei membri del Consiglio di Fondazione. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. A parità di voti la decisione finale spetta al/alla Presidente. Le riunioni e le decisioni sono messe a verbale.

Le decisioni e le nomine possono essere prese o effettuate anche tramite circolazione degli atti, purché nessuno dei membri richieda una deliberazione orale.

La Direzione (Amministrativa / Sanitaria) ed il/la responsabile delle cure possono, su convocazione, partecipare attivamente alle sedute del Consiglio di Fondazione, senza diritto di voto.

6.5 La carica di membro del Consiglio di Fondazione è puramente onorifica.

6.6 I rappresentanti dei Comuni sostenitori e di quelli convenzionati non possono essere nominati quali membri del Consiglio di Fondazione, ad eccezione del Presidente del Consiglio dei Comuni.

7 COMPETENZE del Consiglio di Fondazione

Il Consiglio di Fondazione dirige la Fondazione, ne cura il perseguimento dello scopo ed amministra il suo patrimonio.

Sono inoltre di competenza del Consiglio di Fondazione:

7.1 Amministrazione

- Approvare o modificare i preventivi allestiti dalla Direzione Amministrativa;
- Approvare i consuntivi allestiti dalla Direzione Amministrativa e presentati al Consiglio di Fondazione con una relazione e il rapporto di revisione, previa approvazione del DSS. L'esercizio annuale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;
- Approvare congiuntamente al Consiglio dei Comuni, gli investimenti strutturali presentati dalla Direzione Amministrativa.

7.2 Gestione delle risorse umane

Per delega la gestione delle risorse umane – ad eccezione dei quadri superiori – è competenza del Direttore Amministrativo.

Ne consegue che il Consiglio di Fondazione può :

- Acquisire informazioni sull'andamento e la conduzione dell'Istituto e ratificare le proposte strutturali d'organizzazione (risorse umane) presentate dalla Direzione Amministrativa dell'Istituto;
- Richiedere - se del caso - alla Direzione Amministrativa informazioni, relazioni e documentazioni circa la conduzione del personale, e - solo se chiamata esplicitamente in causa - ratificare, correggere o rimuovere eventuali sanzioni applicate dalla Direzione Amministrativa.

Per quanto concerne i quadri superiori è di pertinenza del Consiglio di Fondazione:

- Stendere ed aggiornare - quando necessario - il capitolato d'oneri del/della Direttore Amministrativo, del/della Direttore Sanitario e del/della responsabile delle Cure;
- Vagliare, presentare al DSS e deliberare le nomine dei quadri superiori: Direttore dell'Istituto (previa ulteriore autorizzazione del DSS), Direttore Sanitario e Responsabile delle Cure;
- Applicare le sanzioni disciplinari nei confronti dei quadri superiori che si rendessero necessarie;
- Esprimere un parere vincolante, in qualità di organo di ricorso, in casi di "conflitto" tra i quadri.

7.3

Regolamenti

Il Consiglio di Fondazione è autorizzato ad emanare regolamenti interni per meglio disciplinare l'attività della Fondazione.

I regolamenti possono essere modificati in ogni tempo nel rispetto e nei limiti dello Statuto.

7.4

Diversi

- Il Consiglio di Fondazione rappresenta la Fondazione e la Impegna verso i terzi. Disciplina i diritti di firma;
- Nomina annualmente l'Ufficio di revisione;
- Stipula e conclude accordi e contratti;
- Sottoscrive le convenzioni con i Comuni della regione che regolano il diritto d'accoglienza in Istituto;
- Istituisce - se del caso - con membri propri o richiedendo la collaborazione di consulenti esterni, gruppi di lavoro su temi specifici con mandato limitato e definito nella funzione e nel tempo;
- Presenta il rapporto di attività annuale e i conti consuntivi all'Autorità di vigilanza.

Art.8

RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della direzione o della revisione rispondono personalmente alla Fondazione dei danni cagionati mediante violazione, intenzionale o per negligenza, dei loro doveri.

Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di queste risponde solidalmente con le altre nella misura in cui, tenuto conto della rispettiva colpa e delle circostanze, il danno possa esserle imputato personalmente.

Art.9

IL CONSIGLIO DEI COMUNI

9.1

Il Consiglio dei Comuni è composto da:

- Un rappresentante per ogni Comune sostenitore con diritto ad esprimere un voto;
- un rappresentante per ogni Comune convenzionato senza diritto di voto;
- qualora la Fondazione, ampliando la sua presenza sul territorio cantonale, gestisse stabilmente o temporaneamente altri Istituti o Case, il Comune sul quale territorio si trova lo stabile, definirà con il Consiglio di Fondazione il proprio status (sostenitore o convenzionato) in ossequio ai disposti dello statuto.

9.2

È auspicabile che il membro che rappresenta il Comune sostenitore sia il Sindaco. Qualora non fosse possibile il Municipio procederà ad una nomina a sua discrezione dandone comunicazione al Consiglio di Fondazione.

Le cariche decadono automaticamente allo scadere della legislatura.

9.3

Il Consiglio dei Comuni nomina tra i propri membri un Presidente.

9.4

Il Consiglio dei Comuni può segnalare al DSS il nominativo di propri candidati tra i quali l'autorità cantonale può scegliere, se lo ritiene opportuno, il proprio rappresentante in seno al Consiglio di Fondazione.

9.5

Il Consiglio dei Comuni si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio dei Comuni e/o del Consiglio di Fondazione o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.

9.6

Il Consiglio dei Comuni esercita una funzione di consulenza e di sostegno al Consiglio di Fondazione.

9.7

Compiti e competenze del Consiglio dei Comuni :

- Esprimere un parere circa i preventivi ed i consuntivi d'esercizio;
- Esprimere un parere qualificato su futuri investimenti strutturali.

Art.10

L'UFFICIO DI REVISIONE

Il Consiglio di Fondazione nomina, o rinnova il mandato ogni anno, un Ufficio di revisione esterno. L'incarico deve essere affidato ad una Società di revisione abilitata dalla competente autorità di vigilanza sui revisori.

I Membri del Consiglio di Fondazione, del Consiglio dei Comuni e quadri superiori ed il personale amministrativo non possono essere collaboratori e/o familiari di collaboratori dell'Ufficio di revisione.

L'Ufficio di revisione verifica annualmente la gestione, i conti e i bilanci della Fondazione, redigendo un rapporto destinato al Consiglio di Fondazione, al Dipartimento della Sanità e Socialità ed all'Autorità di vigilanza sulle Fondazioni.

Art.11

SCIoglimento

La durata della Fondazione è illimitata.

La stessa può essere sciolta su decisione unanime del Consiglio di Fondazione soltanto per i motivi previsti dalla legge (art. 88 CCS) e previa approvazione dell'autorità di vigilanza

In caso di scioglimento, il Consiglio di Fondazione devolve il patrimonio residuo a organizzazioni e/o fondazioni che beneficino dell'esenzione fiscale per il loro carattere di pubblica utilità e che perseguono un fine il più possibile analogo a quello della Fondazione.

Art.12 NORME TRANSITORIE

Questo Statuto sostituisce quello approvato dall'assemblea il 12 giugno 2001. Annulla qualsiasi diritto o privilegio concesso in precedenza.

I Comuni sostenitori che decidessero di non adeguare nel tempo la propria partecipazione optano tra le seguenti possibilità :

- aderire alla Fondazione quale Comune convenzionato;
- Rinunciare alle prerogative d'accoglienza in Istituto dei propri domiciliati.

Il Consiglio di Fondazione ed i suoi organi, in carica al momento dell'approvazione del presente statuto, portano a conclusione il loro attuale mandato.

Art. 13 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art.14 ENTRATA IN VIGORE

Il Presente Statuto entra in vigore cresciuta in giudicato la decisione dell'autorità di vigilanza sulle Fondazioni.

*IL PRESENTE STATUTO È STATO APPROVATO ALL'UNANIMITÀ
DAI FONDATORI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA DEL 09.12.2009 - AROGNO.*

*DAL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI – Autorità di vigilanza sulle Fondazioni il 09.02 2010
CHE NE FA ISCRIZIONE AL REGISTRO DI COMMERCIO DEL CANTONE TICINO.*